

**Emergenza Covid-19 ♦ Update/19 ♦ 31.03.2020**



**In evidenza ⇒ AGGIORNAMENTI ODIERNI IN MATERIA DI:**

**⇒ CHIUSURE ATTIVITA' NON ESSENZIALI**

- ♦ **Chiusura attività "non essenziali": alcuni chiarimenti del MISE in merito agli spostamenti per operazioni di controllo/sopralluogo nelle sedi aziendali.**

**⇒ CREDITO**

- ♦ **Sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 56 - D.lgs. 18/2020): odierni chiarimenti forniti dal MEF.**

**⇒ LAVORO**

- ♦ **Anticipazione CIG ai lavoratori: sottoscritta la convenzione fra Abi e parti sociali.**

- ♦ **Anticipazione CIG ai lavoratori di aziende in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria: accordo siglato in Regione Emilia Romagna.**

**⇒ COMMERCIO INTERNAZIONALE**

- ♦ **Attestazioni camerali su dichiarazioni delle imprese di sussistenza cause di forza maggiore per emergenza COVID-19.**



## ◆ Emergenza Coronavirus/19: alcuni aggiornamenti odierni ◆

In questa informativa, forniamo una serie di aggiornamenti pervenuti in data odierna. Pertanto, alcuni necessitano di approfondimenti che forniremo nelle prossime edizioni e comunque restiamo a disposizione per chiarimenti.

### ► Chiusura attività “non essenziali”: alcuni chiarimenti del MISE in merito agli spostamenti per operazioni di controllo/sopralluogo nelle sedi aziendali.

Sono state poste alla Segreteria Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico alcuni quesiti di interesse generale, ai quali sono state date le seguenti risposte (allo stato ancora ufficioso, in quanto in attesa di loro pubblicazione nelle FAQ), ma che anticipiamo:

| Quesito   | Risposta  |
|---|---|
| <p>1. <i>Per le attività chiuse, è ammesso il sopralluogo di controllo e sicurezza in azienda da parte dell'imprenditore (o suo delegato allo scopo incaricato)?</i></p> <p style="text-align: right;">→</p>  | <p><b>1. L'attività di vigilanza e di controllo di sicurezza è ammessa. Se non effettuata da ditte specializzate, munirsi di certificazione che motiva lo spostamento in caso di controllo delle Forze dell'Ordine.</b></p> |
| <p>2. <i>Le “filieri essenziali” si riferiscono all'intero Paese Italia. Se un'azienda qui ritenuta “non essenziale” sta realizzando beni per un ente “essenziale” europeo (es. ospedali) può proseguire l'attività?</i></p> <p style="text-align: right;">→</p>                        | <p><b>2. Sì, va però comunicata al Prefetto la prosecuzione dell'attività [vedi apposita modulistica, lett. e) art. 1 DPCM 22 marzo 2020].</b></p>  |
| <p>3. <i>È stata ritenuta essenziale la figura del manutentore per il buon funzionamento degli impianti e dei beni aziendali. Tutto ok, quindi, se è un servizio esternalizzato, ma se è un dipendente ad occuparsene, come ci si comporta?</i></p> <p style="text-align: right;">→</p> | <p><b>3. Comunicare al Prefetto che c'è necessità di effettuare periodica manutenzione interna e indicare i nominativi del/degli incaricato/i, che devono essere muniti di certificazione per gli spostamenti.</b></p>      |

## ► **Sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 56 - D.lgs. 18/2020): odierni chiarimenti forniti dal MEF.**

Abbiamo appena ieri pubblicato uno speciale (*Update n.18 del 30.03.2020*) dedicato agli strumenti a sostegno della liquidità delle imprese e già **oggi vengono pubblicati dal MEF alcuni ulteriori chiarimenti in merito all'articolo 56 del DL 18/2020 (Cura Italia)**, che di seguito riportiamo:

### ► **Piano di rimborso:**

riguardo al piano di rimborso del finanziamento oggetto di moratoria, in caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.

### ► **Sospensione dell'intera rata:**

in caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi) si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono dovuti dal soggetto finanziato alla banca e sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L'ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell'ammortamento residuo. La banca non potrà invece applicare commissioni in relazione all'operazione di sospensione.

### ► **PMI appartenenti a grandi gruppi:**

le PMI appartenenti a gruppi di grandi dimensioni, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, non possono chiedere la sospensione.

### ► **Rate rientranti nella moratoria:**

rientrano nella sospensione tutte le rate maturate dopo l'entrata in vigore del decreto legge (17.03.2020), anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata.

### ► **Rata del 30 settembre 2020:**

il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

### ► **Efficientamento energetico:**

possono essere sospesi anche i finanziamenti contratti per effettuare lavori di efficientamento energetico.

### ► **Finanziamenti cartolarizzati e ceduti:**

le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (PV) ex lege n. 130/99.

### ► **Rinuncia alla sospensione:**

il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell'intera rata), previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il normale pagamento delle rate.

## ► **Anticipazione CIG ai lavoratori: sottoscritta la convenzione fra Abi e parti sociali.**

**E' stata sottoscritta nella notte tra le parti sociali e l'Associazione bancaria italiana (Abi) la convenzione per l'anticipazione degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto Cura Italia.**

► L'anticipazione dell'indennità spettante avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, **per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore** (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

► Tra i punti principali, la convenzione prevede che le banche aderenti adotteranno condizioni di massimo favore per evitare costi a carico dei lavoratori.

► La banca presso cui il lavoratore darà indicazione di anticipare gli importi mensili, provvederà ad anticipare l'importo. L'anticipazione, così costituita, sarà rimborsata con le effettive erogazioni dei trattamenti da parte dell'INPS, che si è impegnato a dare corso alle stesse con i tempi più celeri possibili, ma non oltre i 7 mesi.

► **La scadenza della convenzione è stata fissata al 31 dicembre 2020**, salvo valutazione da svolgere tra le parti entro il prossimo mese di novembre, reiterabili in caso di proroga degli art. 19 e 22 del decreto Cura Italia.

---

## ► **Anticipazione CIG ai lavoratori di aziende in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria: accordo siglato in Regione Emilia Romagna.**

Liquidazione anticipata degli ammortizzatori sociali con la sottoscrizione di oggi, in Regione, di un **Protocollo quadro per il sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19**, con un pool di banche aderenti. Uno strumento finalizzato a diminuire il disagio dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali, dovuto al tempo che intercorre tra l'inizio delle sospensioni dal lavoro e l'erogazione da parte dell'Inps dei trattamenti stessi.

► **L'accordo prevede l'attivazione di finanziamenti individuali da parte degli istituti bancari a costo zero e a tasso zero per lavoratori dipendenti di aziende in crisi.**

► **Gli istituti bancari, a richiesta del lavoratore e previa valutazione del suo merito di credito, concederanno un finanziamento nella forma tecnica di apertura di credito su un conto corrente dedicato all'operazione per un massimo 700 di euro al mese** (minimo 100 euro) per un numero di mensilità pari a: 9 mesi per Cigs e Cigs per Contratti di solidarietà difensivo (per un massimo di 6.300 euro); 2 mensilità nell'anno solare per Cig in deroga (per un massimo di 1.400 euro); 3 mensilità per Cigo (per un massimo di 2.100 euro); 3 mensilità per il Fondo di integrazione salariale (Fis) (per un massimo di 2.100 euro).

► Il Protocollo avrà **validità** nel periodo compreso tra il **1<sup>a</sup> gennaio e il 31 dicembre 2020**. Potrà essere aggiornato se intervengono sostanziali modifiche normative sugli ammortizzatori sociali. Potrà inoltre essere eventualmente rinnovato o prorogato con il consenso espresso delle parti sottoscrittrici. Altri Istituti di credito potranno aderire al Protocollo anche in un momento successivo.

Data l'odierna e quindi recentissima sottoscrizione, torneremo anche in questo caso con approfondimenti nella prossima edizione delle nostre informative. \_\_\_\_\_

► **Attestazioni di sussistenza di cause di forza maggiore per emergenza coronavirus da parte della CCIAA a supporto del commercio internazionale.**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto che le imprese possano richiedere alle Camere di Commercio il rilascio delle **dichiarazioni che attestino la “condizione di forza maggiore”** in relazione allo stato di emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla Legge per il contenimento del virus.

► **Tali dichiarazioni saranno rilasciate in lingua inglese e con riferimento ai contratti con le controparti estere, affinché le imprese possano esibirle per giustificare l’impossibilità di assolvere nei tempi previsti agli obblighi contrattuali già assunti, per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.**

► Il Ministero ha così preso atto dell’esigenza delle imprese di dover documentare le condizioni di forza maggiore derivanti dall’attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19, in quanto le clausole presenti in molti contratti di fornitura in essere con l’estero comportano la necessità di produrre tali attestazioni per invocare la “forza maggiore”, per far fronte all’inadempimento contrattuale che comporterebbe danni immediati, dovuti a risoluzioni contrattuali o richieste di pagamento di penali, nonché mancato rientro dai costi di commessa già sostenuti.

► Con le predette dichiarazioni, le Camere di Commercio potranno attestare di aver ricevuto dall’impresa richiedente una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l’impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.

Sarà cura di Unioncamere provvedere a diffondere presso le sedi locali delle CCIAA uno schema di dichiarazione in lingua inglese da utilizzare per le finalità di cui sopra. \_\_\_\_\_

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>Per informazioni e/o comunicazioni,<br/>contattare i nostri Uffici al numero telefonico 0547-642518<br/>oppure inviare una mail di segnalazione a <a href="mailto:segreteria@retepmiromagna.it">segreteria@retepmiromagna.it</a></b></p>   |
| <p><b>Clausola di esclusione di responsabilità</b></p>                              | <p><i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i></p> |